

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 27

**Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise.**

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 2 febbraio 2026, n. 5)

**Art. 1**

(Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile nonché della lettera r dell'articolo 2 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria), in attuazione della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge-quadro sulle aree protette) , *in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1,*<sup>1</sup> e della [legge regionale 24 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), istituisce nella Provincia di Catanzaro la Riserva naturale regionale di Trinchise, di seguito denominata Riserva.

**Art. 2**

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici a esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. Cura, inoltre, la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'articolo 1 della [l.r. 22/2023](#).
2. La Riserva è istituita in attuazione delle finalità indicate dal comma 3 dell'articolo 1 della [l. 394/1991](#) e anche dei seguenti scopi:
  - a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE);
  - b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;
  - c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;

---

<sup>1</sup> Parole inserite dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

- d) la promozione e regolamentazione di attività antropiche compatibili che, nel rispetto delle finalità della Riserva, possano favorire un corretto rapporto tra uomo e ambiente;
- e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;
- f) la promozione di azioni che favoriscano la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;
- g) la valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei vasconici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;
- h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, a persone con disabilità, anche attraverso percorsi e strutture idonee;
- i) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore.

### **Art. 3**

#### *(Obiettivi gestionali)*

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:
  - a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;
  - b) interventi e azioni di recupero e di valorizzazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
  - c) visite guidate;
  - d) realizzazione di programmi di informazione, formazione e educazione, in particolare attraverso lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;
  - e) organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;
  - f) scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole e soggetti privati;
  - g) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;
  - h) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza e di quelle adibite ad attività educative e culturali;
  - i) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per una adeguata e rispettosa fruizione della Riserva;
  - j) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità;
  - k) valorizzazione di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
  - l) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;

- m) promozione e sostegno alla fruizione turistica-ricreativa del territorio attraverso lo sviluppo di forme di turismo ecosostenibile, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- n) promozione delle attività economiche e imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge.

**Art. 4**  
(*Confini*)

- 1. La Riserva è costituita da un solo corpo.
- 2. Confina a sud ovest con il fiume Simeri, a nord con la ex statale 109, a sud est con il torrente Marviano, a sud con le confluenze del fiume Simeri, il territorio di Sellia e il torrente Marviano con confine nel comune di Zagarise.
- 3. I confini della Riserva sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 che è parte integrante della presente legge e le zone a diversa classificazione, così come previsto dalla [l.r. 22/2023](#), sono puntualmente indicate nella stessa cartografia.

**Art. 5**  
(*Gestione della Riserva*)

- 1. La gestione della Riserva è affidata all'Ente gestore costituito dal Comune di Magisano, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della [l.r. 22/2023](#).
- 2. La sede legale e operativa dell'Ente gestore è individuata all'interno del Comune di Magisano.
- 3. L'Ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della [l.r. 22/2023](#), la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione della Riserva. Le forme e modalità di partecipazione sono definite dal Regolamento di cui all'articolo 6.
- 4. Al fine di rafforzare ed implementare la partecipazione, in attuazione dell'articolo 33, comma 4, e dell'articolo 74, comma 4, della [l.r. 22/2023](#), viene costituito il Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato nel Regolamento di cui all'articolo 6.

**Art. 6**  
(*Regolamento della Riserva*)

- 1. L'Ente gestore propone il Regolamento della Riserva, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della [l.r. 22/2023](#) e dei criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge. Il Regolamento disciplina:
  - a) l'organizzazione generale del territorio;
  - b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'organo gestore;
  - c) le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  - d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;
  - e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;
  - f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della [l.r. 22/2023](#).

2. Il Regolamento contiene, altresì:
  - a) la perimetrazione definitiva dell'area della Riserva e la sua zonizzazione interna; nella cartografia allegata al Regolamento risultano evidenziati i confini dell'area di Riserva, e della eventuale zonizzazione interna;
  - b) il programma delle specifiche misure di conservazione;
  - c) gli habitat di interesse conservazionistico;
  - d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva nel rispetto dell'articolo 39 della [l.r. 22/2023](#);
  - e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della [l.r. 22/2023](#);
  - f) appositi strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.
3. Il Regolamento, infine, nel rispetto dell'articolo 42 del [l.r. 22/2023](#), stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, individua gli strumenti partecipativi più idonei tra cui il Tavolo di partecipazione attiva e ne disciplina la costituzione, le finalità e i compiti.
4. Il Regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della [l.r. 22/2023](#).

#### **Art. 7**

*(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva)*

1. L'Ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, un programma triennale, che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della [l.r. 22/2023](#).
2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

#### **Art. 8**

*(Programma annuale d'interventi)*

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Ente gestore della Riserva predisporre e adotta un Programma d'interventi, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

#### **Art. 9**

*(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)*

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.
2. A tal fine, l'Ente gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione dell'articolo 33, comma 6, della [l.r. 22/2023](#), trasmette alla Giunta regionale una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:

- a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
  - b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
  - c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'Ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente.

**Art. 10**  
(*Tabellazione*)

1. I confini della Riserva sono delimitati da apposite tabelle collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti, tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva Naturale Regionale" con l'emblema della Riserva adottato dalla Giunta regionale.

**Art. 11**  
(*Prescrizioni e divieti*)

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel Regolamento di cui all'articolo 6, nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 11, comma 3, della [l. 394/1991](#) e dall'articolo 34 della [l.r. 22/2023](#).
2. Il Regolamento contiene altresì l'elenco delle attività ammesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della [l.r. 22/2023](#).

**Art. 12**  
(*Misure transitorie e di salvaguardia*)


1. L'Ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.
2. Le misure di salvaguardia che l'Ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della [l.r. 22/2023](#), sono le seguenti:
  - a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della [l. 394/1991](#) nonché quelle di seguito indicate:
    - 1) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    - 2) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
    - 3) le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;
    - 4) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
    - 5) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
    - 6) l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali nonché di armi da parte di privati;
    - 7) le attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;

- b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
  - c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
  - d) valorizzare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;
  - e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
  - f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza della Riserva;
  - g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;
  - h) concordare e gestire, ai fini della valorizzazione dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;
  - i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.
3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro trenta giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

### **Art. 13**

*(Norma finanziaria)*


1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente ai sensi dell'articolo 3, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui all'art. 3, determinato nel limite massimo di 7.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025 - 2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.
5. Il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
6. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
7. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.



## Riserva Naturale Regionale di Trinchise

*(Ente gestore: Comune di Magisano)*

**ELABORATO:** TAV.01 INQUADRAMENTO 1/25000





ROBERTO  
OCCHIUTO  
Regione  
Calabria  
30.05.2025  
15:12:54  
GMT+02:00

